

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13133 del 10/08/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/11774 del 11/07/2017

Struttura proponente: SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: D.LGS. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DELIBERA 92/2017. OBIETTIVO 5
ATTIVITÀ 10. DETERMINA A CONTRARRE N. 6403/2017. DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE N. 9836/2017. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
DI EVENTUALE DEPOSITO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO DI
CARCASSE DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA MORTA SUDDIVISO IN TRE
LOTTI FUNZIONALI- LOTTO 1: CIG 703436801D, LOTTO 2: CIG 7034377788,
LOTTO 3:CIG 7034381AD4.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

Firmatario: GIUSEPPINA FELICE in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: FELICE GIUSEPPINA espresso in data 27/07/2017

Parere di regolarità contabile: ORSI MARINA espresso in data 01/08/2017

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:
 - n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
 - n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89;
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modifiche;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- le deliberazioni della giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e ss.mm., ed in particolare l'art. 26;

- l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, e successive modifiche;

Visti, inoltre:

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm., comprese in particolare quelle apportate dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2009 recante "Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 recante "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale n. NP/2015/15246 di protocollo del 6 novembre 2015, avente ad oggetto "Indicatore di tempestività dei pagamenti: chiarimenti sulla perimetrazione dei 'debiti commerciali'";

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016 n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)" e successive modifiche;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" e ss.mm.;

Atteso che il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca in sostituzione della Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca, nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento e di Direttore dell'esecuzione del contratto - in attuazione del Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca, con riferimento alla programmazione relativa all'Attività 10 "Servizi di recupero della fauna selvatica morta e smaltimento" (tipologia di spesa di cui alla voce n. 27 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche) dell'Obiettivo 5 "Protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e del patrimonio faunistico" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 30 gennaio 2017 e alla determina direttoriale n. 1338 dell'1 febbraio 2017 - con determinazione a contrarre n. 6403 del 3 maggio 2017 ha provveduto, tra l'altro:

- ad attivare la procedura negoziata, ai sensi dell' art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione del servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma, di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92, rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico nel territorio della Regione Emilia-Romagna o depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero indicato dai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, per una durata di 16 mesi;

- a stabilire che per tale procedura è previsto un importo massimo complessivo di euro 208.350,00 oltre ad IVA 22% per euro 45.837,00, e pertanto per complessivi euro 254.187,00 suddiviso nei seguenti tre lotti territoriali di pari importo:

LOTTO TERRITORI PROVINCIALI	CIG	COSTO PREVENTIVATO
LOTTO 1 Rimini, Forli-Cesena, Ravenna	CIG 703436801D	Euro 69.450,00 oltre a IVA 22% per un totale di 84.729,00
LOTTO 2 Bologna, Modena, Ferrara	CIG 7034377788	Euro 69.450,00 oltre a IVA 22% per un totale di 84.729,00
LOTTO 3 Reggio Emilia, Parma, Piacenza	CIG 7034381AD4	Euro 69.450,00 oltre a IVA 22% per un totale di 84.729,00

- ad effettuare, in relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., la prenotazione degli impegni di spesa relativi alla procedura da espletare di cui trattasi, sul capitolo U78105 "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di attività faunistico venatorie (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016 e ss.mm., come di seguito indicate:

Lotto	Territori Provinciali	CIG	Anno di previsione 2017 Importi con IVA	Prenotazione	Anno di previsione 2018 Importi con IVA	Prenotazione
1	Rimini, Forli-Cesena, Ravenna	703436801D	37.068,94	n. 280	47.660,06	n. 91
2	Bologna, Modena, Ferrara	7034377788	37.068,94	n. 281	47.660,06	n. 92
3	Reggio Emilia, Parma, Piacenza	7034381AD4	37.068,94	n. 282	47.660,06	n. 93

- a stabilire che con propria determinazione - a seguito dell'esito positivo dell'espletamento da parte del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari della procedura di che trattasi e dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - si sarebbe provveduto all'assunzione dei relativi impegni di spesa mediante formalizzazione delle relative prenotazioni;

Dato atto che la spesa di cui sopra, programmata per l'acquisizione di servizi rientranti nella voce n. 27 della tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 nella parte speciale degli indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., non è ricompresa tra le spese per "studi e consulenze" oggetto di definizione di budget e di monitoraggio;

Richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 la quale prevede, per quanto concerne la gestione delle procedure di acquisto, la competenza del Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla stipula del contratto, ferma restando la competenza del RUP per l'adozione delle determinazioni a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni atto gestionale collegato all'esecuzione del contratto;

Richiamata la determinazione della Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Finanziari n. 9836 del 20 giugno 2017 con la quale:

- si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il "Servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92" agli operatori economici, per i Lotti e con i ribassi sui prezzi unitari sotto indicati:

LOTTO 1 - CIG 703436801D

RAGIONE SOCIALE	PROTOCOLLO OFFERTA	Percentuale di Ribasso offerto
Associazione Amici degli Animali Via Romea Vecchia, 129 48124 Frazione Classe Ravenna (RA) C.F. 92065110394 P.IVA: 02502990399	PG.2017.0402299 del 30/05/2017 ore 10:55	25%

LOTTO 2 - CIG 7034377788

RAGIONE SOCIALE	PROTOCOLLO OFFERTA	Percentuale di Ribasso offerto
Salgaim Ecologic S.p.a. Via degli Scrovegni, 1 35131 Padova (PD) C.F. e P.IVA: 02335540288	PG.2017.0404402 del 31/05/2017 ore 10:35	4%

LOTTO 3 - CIG 7034381AD4

RAGIONE SOCIALE	PROTOCOLLO OFFERTA	Percentuale di Ribasso offerto
Salgaim Ecologic S.p.a. Via degli Scrovegni, 1 35131 Padova (PD)	PG.2017.0404402 del 31/05/2017	4%

- è stato previsto che l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione fosse subordinata all'esito positivo delle verifiche in corso sulle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti degli operatori aggiudicatari relativamente all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è evidenziato che per i Lotti 2 e 3 le offerte presentate prevedono subappaltatori;

Visto l'esito positivo dei controlli in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, comunicato con note prot. n. NP/2017/15885 e n. NP/2017/15886 del 27 luglio 2017 della Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari;

Dato atto in particolare che:

- è stato richiesto in data 21 luglio 2017 ed acquisito al protocollo DURC.2017.0009320 del 27 luglio 2017 il Documento unico di regolarità contributiva con scadenza di validità al 18 novembre 2017 - a norma delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013, alle note del Servizio gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 e prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013, al D.L. 34/2014 convertito dalla Legge 78/2014, ed al DM 30 gennaio 2015 - dal quale risulta che Salgaim Ecologic S.p.a. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- per quanto riguarda l'Associazione Amici degli Animali, l'Inps di Ravenna con nota protocollo INPS.6600.23/065/2017 acquisita al protocollo regionale con il n. PG/2017/467241 del 23 giugno 2017 ha comunicato che non esistono elementi tali da configurare l'obbligo di iscrizione all'INPS e all'INAIL;

Preso atto che è stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto inoltre che si è provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e della delibera ANAC n. 1310/2016, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e alle deliberazioni della Giunta regionale

n. 89/2017 e n. 486/2017;

Richiamati:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm., ed in particolare l'art. 3;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale AntiCorruzione) del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la circolare di cui alla nota n. PG/2011/148244 di protocollo del 16 giugno 2011, inerente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

Richiamati, altresì:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm., ed in particolare l'art. 17-ter - come introdotto dall'art. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA, detto "split payment", secondo il quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute a versare direttamente all'Erario l'IVA ad esse addebitata in fattura dal proprio fornitore di beni e servizi;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale n. PG/2015/72809 di protocollo del 5 febbraio 2015, avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";
- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale n. PG/2015/280792 di protocollo del 30 aprile 2015, avente ad oggetto "Scissione dei pagamenti - Ulteriori chiarimenti";

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- l'art. 25 del citato D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale n. PG/2015/200894 di protocollo del 26 marzo 2015, avente ad oggetto "La fatturazione elettronica nell'Amministrazione pubblica";
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. NP/2015/15246 del 6 novembre 2015 avente ad oggetto "Indicatore di tempestività dei documenti pagamenti: chiarimenti sulla perimetrazione dei "debiti commerciali";

Dato atto che le fatture emesse verso la Regione dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e l'informazione relativa all'impegno di spesa, che si provvederà a comunicare successivamente all'adozione del presente atto, nonché essere inviata al Codice Univoco Ufficio PT4TPL;

Dato atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), dal quale si evidenzia che le misure preventive e protettive previste generano costi per la sicurezza legati a rischi interferenziali per un importo complessivo stimato in Euro 10.000,00 (diecimila/00) suddiviso in parti uguali fra i tre lotti;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm., ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- l'art. 42 "Conflitto di interesse" del D.Lgs. 50/2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali";
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72 del giorno 11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come aggiornato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016;
- la delibera della medesima Autorità n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014 "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicata sul BURERT n. 296 del 30 luglio 2014;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione prot. PG/2014/248404 del 30 giugno 2014, ed in particolare il punto 3.1 "Attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001";

Richiamata la determinazione del Direttore Agricoltura, caccia e pesca n. 6799 del 9 maggio 2017 recante "Conferimento incarico di responsabilità di struttura ad interim presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca";

Dato atto che, nel rispetto dell'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013, la sottoscritta - sia Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione, in virtù della Responsabilità ad interim del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca conferita con la predetta determinazione n. 6799/2017, sia responsabile della scelta del contraente, in qualità di Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari e come già attestato nella richiamata determinazione n. 6403/2017 - non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi;

Richiamato l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Atteso:

- che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i termini di realizzazione previsti nel capitolato tecnico, le spese di cui al presente atto sono esigibili per Euro 111.206,82 (IVA compresa) nell'esercizio 2017, relativamente a servizi da rendere al 31 dicembre 2017, e quanto ai restanti Euro 142.980,18 (IVA compresa) nell'esercizio 2018, con riferimento a servizi da rendere a partire dal 1 gennaio 2018 e fino alla scadenza dei 16 mesi contrattuali;
- che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'esercizio 2017 sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56 comma 6 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con il presente atto:

- ad acquisire il "Servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di

esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92" di cui trattasi dagli operatori economici e con l'applicazione dei ribassi sui costi unitari più sopra indicati nel limite massimo dei corrispettivi definiti per ciascun lotto con determina a contrarre in Euro 37.068,94 (IVA 22% compresa) per i servizi al 31/12/2017 ed in Euro 47.660,06 (IVA 22% compresa) per i servizi dall'1/1/2018 alla scadenza contrattuale;

- ad approvare lo schema di contratto - avente durata di 16 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione o fino al raggiungimento dell'importo massimo fissato e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 - da stipulare con gli operatori sopra citati, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono disciplinati i reciproci rapporti contenente le specifiche clausole relative all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nonché dei citati D.P.R. 62/2013 e deliberazione 421/2004;
- ad assumere - ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa (scadenza dell'obbligazione) - gli impegni di spesa relativi all'acquisizione di cui trattasi, mediante formalizzazione delle prenotazioni di impegno disposte al punto 11) del dispositivo della citata determinazione n. 6403/2017 sul già citato capitolo U78105 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anni di previsione 2017 e 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2017;

Dato che per per quanto riguarda i subappalti ed i subcontratti si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

Viste:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche, per quanto concerne la "Parte Generale" e n. 468 del 10 aprile 2017 già citate;
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda

fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/20165”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 477 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali cura della persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;
- n. 578 del 5 maggio 2017, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni; Cura della persona, Salute e Welfare e autorizzazione al conferimento di un ulteriore periodo di interim sul servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali dunque costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto:
 - della conclusione positiva della procedura attivata con propria determinazione a contrarre n. 6403 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto l'acquisizione del

"Servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92, rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico nel territorio della Regione Emilia-Romagna o depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore), suddivisa in tre Lotti territoriali;

- dell'aggiudicazione dei tre Lotti territoriali come da determinazione n. 9836 del 20 giugno 2017 della Responsabile del Servizio Affari Generali, giuridici e finanziari e dell'efficacia di tale aggiudicazione a seguito dell'esito positivo dei controlli in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come indicato in premessa;
- 3) di acquisire pertanto - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 92/2017 e ricorrendo le circostanze dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi della L.R. n. 28/2007 e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche per quanto applicabili - dagli operatori economici sotto elencati il "Servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92", per un periodo di realizzazione di 16 mesi decorrenti dalla data di stipula dei contratti, per i ribassi sui prezzi unitari offerti e nel limite dei corrispettivi massimi sotto indicati:

LOTTE TERRITORIALI	CIG	RAGIONE SOCIALE	Ribasso offerto	CORRISPETTIVO MASSIMO SERVIZI AL 31/12/2017	CORRISPETTIVO MASSIMO SERVIZI DALL'1/1/2018 A SCADENZA CONTRATTO
1	703436801D	Associazione Amici degli Animali Via Romea Vecchia, 129 48124 Frazione Classe Ravenna (RA) C.F. 92065110394 P.IVA: 02502990399 Iscritta alla CCIAA di Ravenna al n. 92065110394 ed al REA RA-207766	25%	Euro 30.384,38 oltre a IVA 22% per un totale di 37.068,94	Euro 39.065,62 oltre a IVA 22% per un totale di 47.660,06
2	7034377788	Salgaim Ecologic S.p.a. Via degli Scrovegni, 1 35131 Padova (PD) C.F. e P.IVA: 02335540288 Iscritta alla CCIAA di Padova al n. 02335540288 ed al REA PD-223335 Capitale sociale euro 624.000,00 i.v.	4%	Euro 30.384,38 oltre a IVA 22% per un totale di 37.068,94	Euro 39.065,62 oltre a IVA 22% per un totale di 47.660,06
3	7034381AD4	Salgaim Ecologic S.p.a. Via degli Scrovegni, 1	4%	Euro 30.384,38 oltre a IVA 22% per un totale	Euro 39.065,62 oltre a IVA 22% per un totale

		35131 Padova (PD) C:F. e P.IVA: 02335540288 Iscritta alla CCIAA di Padova al n. 02335540288 ed al REA PD-223335 Capitale sociale euro 624.000,00 i.v.		di 37.068,94	di 47.660,06
--	--	---	--	--------------	--------------

4) di dare atto:

- che la predetta iniziativa di spesa rientra nel Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e servizi della Direzione generale Agricoltura, caccia e Pesca, e precisamente nell'Attività 10 "Servizi di recupero della fauna selvatica morta e smaltimento" (tipologia di spesa di cui alla voce n. 27 della Tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 della Parte Speciale degli Indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416 e ss.mm.) dell'Obiettivo 5 "Protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e del patrimonio faunistico" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 92/2017 e alla determina direttoriale n. 1338/2017, come dettagliatamente indicato in premessa;
- che la spesa di cui al presente atto, programmata per l'acquisizione di servizi rientranti nella voce n. 27 della tabella della Sezione 3 dell'Appendice 1 nella parte speciale degli indirizzi allegati alla deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., non è ricompresa tra le spese per "studi e consulenze" oggetto di definizione di budget e di monitoraggio;
- che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge n. 136/2010, alla procedura di acquisizione di cui al presente atto sono stati attribuiti tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione i Codici Identificativi di Gara (CIG) indicati nella tabella di cui al punto 3;
- che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, la fattispecie qui in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge n. 3/2003;

5) di dare atto, inoltre:

- che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i

termini di realizzazione definiti nei documenti allegati alla lettera di invito, la spesa di cui al presente atto è esigibile per Euro 111.206,82 (IVA compresa) nell'esercizio 2017, relativamente a servizi da rendere al 31 dicembre 2017, e quanto ai restanti Euro 142.980,18 (IVA compresa) nell'esercizio 2018 con riferimento a servizi da rendere a partire dal 1 gennaio 2018 e fino alla scadenza dei 16 mesi contrattuali;

- che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull'esercizio 2017 sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56 comma 6 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l'esercizio finanziario 2018;

- 6) di imputare la spesa complessiva di Euro 254.187,00, comprensiva di IVA al 22%, registrata sul capitolo U78105 "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di attività faunistico venatorie (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che tali impegni rappresentano integrale formalizzazione delle prenotazioni di impegno disposte al punto 11. del dispositivo della richiamata determinazione a contrarre n. 6403/2017 come segue:

lotto	Territori provinciali	CIG	Importo con IVA anno di previsione 2017	Impegno	Importo con IVA anno di previsione 2018	Impegno
1	Rimini, Forli-Cesena, Ravenna	703436801 D	37.068,94	n. 4652	47.660,06	n. 541
2	Bologna, Modena, Ferrara	7034377788	37.068,94	n. 4653	47.660,06	n. 542
3	Reggio Emilia, Parma, Piacenza	7034381AD 4	37.068,94	n. 4654	47.660,06	n. 543

- 7) di dare atto che, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere per gli impegni assunti

al precedente punto 6) la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U78105	16	02	U.1.03.02.13.006	04.2	8	1030213006	3	3

- 8) di approvare lo schema di contratto - avente durata di 16 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione o fino al raggiungimento dell'importo massimo fissato e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 - da stipulare con gli operatori sopra citati, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e di cui formeranno parte integrante il patto di integrità ed il DUVRI, nel quale sono disciplinati i reciproci rapporti e contenente le specifiche clausole relative all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nonché dei citati D.P.R. 62/2013 e deliberazione 421/2004;
- 9) di dare atto, altresì, che i contratti sono stipulati dalla Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata a seguito:
- della presentazione della garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - delle comunicazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
 - dell'assolvimento da parte degli aggiudicatari degli obblighi relativi all'imposta di bollo;
 - alla sottoscrizione del DUVRI nella sua stesura definitiva;
- 10) di dare atto che relativamente ai subappalti, previsti in sede di offerta per i Lotti 2 e 3, ed ai subcontratti si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- 11) di dare atto:
- che si provvederà agli adempimenti prescritti dal comma 7 dell'art. 56 del più volte citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., comunicando agli affidatari le informazioni relative agli impegni come sopra assunti

da indicare obbligatoriamente nelle fatture elettroniche che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 55/2013, dovranno essere inviate tramite il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ed indirizzate al Codice Univoco Ufficio PT4TPL;

- che le fatture dovranno altresì indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG);

12) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione dei corrispettivi previsti si provvederà, con propri atti formali ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e delle deliberazioni n. 2416/2008 e successive modifiche e n. 468/2017, in due soluzioni di cui una relativa allo stato di avanzamento dei servizi resi al 31 dicembre 2017 e la seconda a saldo al termine dei servizi resi fino alla scadenza contrattuale, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto:

- dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;
- dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dalla relativa direttiva regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1521/2013, nonché dalle circolari prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 e prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale citate in premessa;
- dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

secondo le modalità stabilite nel capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto trasmesso agli operatori economici aggiudicatari e sulla base delle fatture emesse - conformemente a modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia - successivamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rese e relativo certificato di pagamento, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva; sulle fatture parziali, in applicazione dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta pari allo 0,50% dell'imponibile netto svincolabile solo in sede di liquidazione finale; il pagamento della parte imponibile dei corrispettivi sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche mentre il versamento della quota relativa all'IVA sarà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate con le

modalità previste dalla nota PG/2015/72809;

- 13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Giuseppina Felice

Allegato

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, EVENTUALE DEPOSITO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA OMEOTERMA DI CUI AGLI ARTT. 2 E 18 DELLA L. 157/92

TRA

Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Affari Generali, Giuridici e Finanziari Dr.ssa _____, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____, domiciliata per le sue funzioni presso il Servizio Affari Generali, Giuridici e Finanziari in Bologna, Viale della Fiera n. 8;

E

_____, con sede legale in _____ iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ C.F. _____ e P.IVA _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ di seguito denominata, per brevità, anche "fornitore");

PREMESSO

- che a seguito dell'entrata in vigore delle Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" le competenze in materia di programmazione e gestione della fauna selvatica sono passate in capo alla Regione;
- che la Regione Emilia-Romagna ha necessità di organizzare un servizio per la raccolta, l'eventuale deposito, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di animali selvatici morti sulle strade della regione o depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore);
- che - a tal fine - la Regione Emilia-Romagna ha attivato una procedura per l'affidamento di tale servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016;
- che il servizio è stato aggiudicato per il lotto

_____ con determinazione n. 9836 del 20 giugno 2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati del presente contratto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, il patto d'integrità, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente contratto, dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del fornitore, dal documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Art. 3 - Oggetto dell'Affidamento

1. Con il presente contratto il fornitore si impegna ad assicurare il Servizio di raccolta, eventuale deposito, trasporto e smaltimento di carcasse di esemplari di fauna

selvatica autoctona omeoterma di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92:

- a. rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pedaggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico, su specifica richiesta dei soggetti indicati al successivo art. 4, punto 2, del territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - b. depositate presso apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) indicati dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.
2. Sono escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli o di piccoli mammiferi di dimensione inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto.

Art. 4 - Modalità di gestione del Servizio

1. Il fornitore deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatura, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di cui all'art. 3 nel rispetto di quanto segue.
2. Il fornitore interviene a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo fax, mail, sms) per il recupero delle carcasse, effettuate **esclusivamente** da uno o più dei soggetti di seguito elencati:
 - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna competente per territorio;
 - Polizia provinciale;
 - Polizia Municipale del Comune di ritrovamento;
 - Gestore strada (Comune, Provincia, ANAS);
 - Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
 - Forze dell'Ordine (CC, PS, CFS, ecc.);
 - Vigili del Fuoco.
3. L'intervento di raccolta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 deve avvenire di norma entro le **24 ore** successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la segnalazione, la carcassa può costituire grave pericolo per la circolazione o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effettuato con urgenza e comunque entro e **non oltre le 8 ore** successive alla chiamata.

Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono eseguite entro il termine massimo di **48 ore** dalla chiamata.

4. La raccolta e il trasporto delle carcasse deve avvenire con l'utilizzo di un automezzo a norma o tramite l'impiego di un automezzo dotato di contenitore mobile a norma, regolarmente registrato - presso l'AUSL competente - per il trasporto di carcasse di esemplari di fauna selvatica e di adeguati dispositivi individuali di protezione, che prevengano i rischi per il personale addetto.
5. Le carcasse devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio (vedi elenco allegato alla lettera invito), per l'accertamento circa la presenza delle infezioni oggetto del vigente Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario regionale della fauna selvatica.
6. Le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente dal fornitore presso apposita struttura, solo nei seguenti casi:
 - carcasse in cattivo stato di conservazione,
 - qualora il Servizio territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, competente per territorio di ritrovamento, abbia comunicato - a seguito di segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio - che non è più necessario proseguire con gli accertamenti.
7. Il fornitore deve tenere un apposito registro, in formato elettronico, di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:
 - specie, qualora identificabile;
 - sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;
 - indicazione del richiedente l'intervento di recupero;
 - Comune, località ed identificativo strada (nome strada o via, km se rilevabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta, utilizzando in caso di incidente, la specifica applicazione messa a disposizione dalla Regione sul sito web alla pagina <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/fauna-selvatica-e-incidenti-stradali>;
 - data ed ora del rinvenimento;

- indicazione della struttura che riceve la carcassa;
 - peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smaltimento;
 - estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.
8. Qualora non sia possibile effettuare la consegna delle carcasse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o non sia possibile l'immediato smaltimento, il fornitore può depositarle in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione situata presso _____ per poi essere trasportate periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero stesso, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o alla struttura di smaltimento.
9. Successivamente ad ogni raccolta e svuotamento il fornitore si impegna ad effettuare adeguato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti.
10. Il fornitore deve conservare le ricevute relative al materiale consegnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte dell'amministrazione appaltante.
11. Il fornitore si impegna a consegnare alla Regione Emilia-Romagna Copia del registro di carico e scarico in sede di verifica delle prestazioni rese al fine del pagamento.

Art. 5 - Importo del Contratto e corrispettivo

1. L'importo massimo del contratto è pari ad Euro 69.450,00, oltre ad IVA 22%, di cui Euro 30.384,38 oltre a IVA 22% per i servizi resi al 31 dicembre 2017 ed Euro 39.065,62 oltre a IVA 22% per i servizi resi dall'1 gennaio 2018 fino alla scadenza contrattuale.
2. Il corrispettivo è determinato in relazione alle attività svolte, applicando i valori economici risultanti dall'applicazione degli sconti sui costi unitari offerti nella offerta economica del fornitore.
3. Tali valori, esclusa IVA, sono pari a euro:
 - _____ per costo fisso unitario per intervento;
 - _____ per costo di smaltimento per kg;
 - _____ per costo per viaggio a vuoto.

4. Anche in caso di svuotamento delle celle o dispositivo frigorifero (congelatore) indicati dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, previsto all'art. 3, comma 1, lettera b), il corrispettivo è dato dalla somma del costo fisso unitario per intervento e del costo di smaltimento (costo di smaltimento offerto per i chilogrammi smaltiti).

Art. 6 - Durata

1. Il presente contratto ha una durata massima di 16 mesi, a decorrere dalla sua stipulazione, o fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5.
2. Tale durata non può superare il 31 dicembre 2018.

Art. 7 - Obbligazioni del fornitore contraente

1. Il fornitore è tenuto ad ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel presente contratto.
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
3. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.
4. Il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito. Il fornitore non potrà, pertanto,

avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
7. Il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
8. Il fornitore si impegna anche a:
 - a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente contratto.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori

1. Le attività di cui al presente contratto debbono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività oggetto del contratto.
3. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e la relativa stima dei costi da interferenza (D.U.V.R.I.), pari ad Euro _____, è allegato al presente contratto e costituisce parte integrante del medesimo. Il fornitore si impegna a comunicare ogni variazione e ad effettuare tutti gli adeguamenti necessari, nonché a svolgere ogni attività di cooperazione e di coordinamento con il committente, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 9 - Posizione assicurativa del personale

1. E' obbligo di ciascuna parte provvedere alle coperture assicurative per i rischi di responsabilità civile verso terzi del proprio personale.

Art. 10 - Forme di controllo e vigilanza

1. La Regione può verificare in ogni momento il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. Spetta al Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione autorizzare per iscritto, previa valutazione tecnica, eventuali modifiche alle specifiche tecniche stabilite nel contratto.

Art. 11 - Corrispettivo: contenuti e modalità liquidazione

1. La liquidazione avviene in due soluzioni:
 - a. la prima relativa allo stato di avanzamento per le attività rese alla data del 31 dicembre 2017;
 - b. la seconda a saldo per le attività rese dal 1° gennaio 2018 fino alla scadenza del contratto;a seguito di presentazione di Copia del registro di carico e scarico e del relativo prospetto riepilogativo;
Anche per le ipotesi previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), il corrispettivo è dato dal costo fisso unitario per intervento e dal costo di smaltimento (costo di smaltimento offerto per i chilogrammi smaltiti).
2. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al fornitore contraente dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o

eventualità, facendosi carico esso stesso di ogni relativo rischio o alea.

5. Il fornitore contraente non può vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati, concordati tra le parti.
6. Il fornitore deve conservare le ricevute relative al materiale consegnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte dell'amministrazione appaltante.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dalla Regione in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Regione Emilia-Romagna delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto all'art. 11 e previa acquisizione di idonea documentazione ivi indicata.
2. Le fatture, da rilasciarsi da parte del fornitore successivamente alla verifica di conformità ed all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, deve essere conforme alla normativa, anche secondaria, vigente in materia ivi comprese le disposizioni in tema di fatturazione elettronica. In particolare deve contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, nonché gli elementi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014 e precisamente il riferimento al presente Contratto, alla data della verifica di conformità e del certificato di pagamento, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e gli impegni di riferimento che la Regione provvederà a comunicare al fornitore.
3. Le fatture elettroniche devono essere inviate, nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente contratto, all'Ufficio di Fatturazione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca identificato dal Codice Univoco Ufficio PT4TPL ed essere intestate a Regione Emilia - Romagna - Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna.
4. I pagamenti sono effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231 del 2002 entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa e tali pagamenti sono condizionati all'accertamento dell'assenza in capo al fornitore di violazioni gravi definitivamente

accertate in materia contributiva e previdenziale ostantive (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015), al rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016) e previa verifica della regolarità contabile delle fatture presentate.

5. Sull'importo netto della fattura relativa allo stato di avanzamento è operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale ritenuta è svincolata in sede di liquidazione finale. A tal fine la fattura deve evidenziare sia l'importo delle prestazioni sia la ritenuta nella suddetta percentuale sia l'importo delle prestazioni al netto della ritenuta. La fattura a saldo deve riportare l'importo della ritenuta operata.
6. L'importo imponibile delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 intestato al fornitore mentre il versamento della quota relativa all'IVA sarà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate a norma dell'art. 17-ter del DPR 633/1972.
7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione il fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto.
9. Nel caso in cui il livello del servizio reso dal fornitore risulti, sulla base delle verifiche, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all'applicazione delle penali di cui all'articolo 14 del presente contratto, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.
10. Nel caso di subappalto o di sub contratto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Aumenti, diminuzioni e modifiche contrattuali

1. Sono ammesse modifiche, nel corso di esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Penali

1. La prestazione dei servizi e delle singole attività oggetto del presente appalto deve avvenire nei termini, previsti dall'art. 4, punto.3, del presente contratto.
2. Qualora la raccolta venga effettuata oltre i termini previsti dall'art. 4, punto 3 e il ritardo non sia imputabile al committente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito si applica una penale pari a € 85 (ottantacinque/00) per ogni intervento non eseguito nei termini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora lo svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero venga effettuato oltre i termini di 48 ore, previsto all'art. 4, punto 3, e il ritardo non sia imputabile al committente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito si applica una penale pari a € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Resta inteso che l'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Regione può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Sono a carico del fornitore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai sensi della medesima legge n. 136/2010 sopracitata, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Art. 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore della Regione Emilia-Romagna di Euro _____, importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#) del D.Lgs.50/2016.
3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione per cause imputabili al fornitore la garanzia definitiva viene escussa dalla Regione.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la

Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati dalla Regione Emilia-Romagna verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La garanzia è svincolata al momento del saldo del servizio.
8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Emilia-Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Emilia-Romagna ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 18 - Risoluzione del Contratto

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il committente può risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, la Regione, assegna secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

3. Il committente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento.
4. In caso di risoluzione del contratto il fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore del committente.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il committente ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa
6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 19 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), la Regione ha diritto, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.
3. In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento secondo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 20 - Subappalto e subcontracto

Per Lotto 1

1. E' vietato il subappalto in quanto non previsto in sede di offerta.
2. Nel caso di subcontracto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per Lotto 2

1. Il fornitore affida in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Emilia-Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna. Il fornitore si impegna a depositare presso il Servizio Attività faunistico-venatoria e pesca della Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub fornitore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai subcontratti, conformemente a quanto previsto nel patto d'integrità.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D. Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 22 - Foro competente

1. Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 23 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini del presente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico del fornitore, senza diritto di rivalsa.

Art. 25 - Osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione

1. Il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, e che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 26 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, _____

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL FORNITORE

ALLEGATO 1 al Contratto per l'acquisizione del "Servizio di raccolta, eventuale deposito, trasporto e smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma di cui agli artt. 2 e 18 della L. 157/92"

TRA

_____, (di seguito nominata, per brevità, anche Committente), con sede legale in _____, in persona del _____ e legale rappresentante, _____

E

_____ sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P.IVA _____ in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____ giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 (Oggetto dell'Affidamento), Art. 4 (Modalità di gestione del Servizio), Art. 6 (Durata), Art. 7 (Obbligazioni del fornitore contraente), Art. 11 (Corrispettivo: contenuti e modalità di liquidazione), Art. 12 (Fatturazione e pagamenti), Art. 14 (Penali), Art. 17 (Garanzia definitiva), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Recesso), Art. 20 (Subappalto e subcontratto), Art. 21 (Divieto di cessione del contratto e crediti), Art. 22 (Foro competente), Art. 23 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Art. 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 25 (Osservanza delle disposizioni in materia di anticorruzione), Art. 26 (Clausola finale).

IL FORNITORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11774

IN FEDE

Giuseppina Felice

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/11774

IN FEDE

Marina Orsi